

- (7) Dopo più di un anno, l'attuazione della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 continua a dare risultati tangibili, come confermato nella quinta relazione sui progressi compiuti <sup>(1)</sup>. Il numero di arrivi continua tuttavia ad essere superiore al numero di rimpatri dalla Grecia alla Turchia, cosa che causa una pressione supplementare sulle isole greche. Occorre compiere ulteriori progressi per quanto riguarda altri elementi della dichiarazione. L'attuazione della dichiarazione richiede quindi un monitoraggio costante. Lo stesso vale per la situazione lungo la rotta dei Balcani occidentali e per l'attuazione della dichiarazione della riunione dei leader della rotta dei Balcani occidentali.
- (8) Pertanto, continuano a sussistere le circostanze eccezionali che determinano una grave minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna e che mettono a repentaglio il funzionamento globale dello spazio Schengen.
- (9) Alla luce dei fatti sopra esposti risulta giustificato, come misura di ultima istanza, consentire un'ulteriore e finale proroga dei controlli temporanei di frontiera alle frontiere interne interessate da parte degli Stati Schengen che li effettuano attualmente, ovvero Austria, Germania, Danimarca, Svezia e il paese associato Norvegia, conformemente all'articolo 29 del Codice frontiere Schengen.
- (10) Il Consiglio prende atto della raccomandazione della Commissione relativa a controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen, che contribuirebbe a sua volta all'eliminazione graduale dei controlli temporanei alle frontiere interne con l'obiettivo di sopprimere tutti i controlli alle frontiere interne e di tornare al normale funzionamento dello spazio Schengen il prima possibile dando precedenza all'uso dei controlli di polizia per affrontare adeguatamente le gravi minacce per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. Il Consiglio prende atto che la Commissione raccomanda che tutti gli Stati Schengen attuino le misure raccomandate al più presto e al massimo entro sei mesi.
- (11) Sulla base della stima del tempo restante necessario per attuare le misure pendenti volte a garantire una protezione adeguata delle frontiere esterne dell'UE e un appropriato livello di sicurezza nello spazio Schengen, tale proroga non dovrebbe superare sei mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione di esecuzione.
- (12) Gli Stati membri che decidono di continuare a svolgere controlli alle frontiere interne ai sensi della presente decisione di esecuzione dovrebbero comunicarlo agli altri Stati membri, al Parlamento europeo e alla Commissione.
- (13) Prima di optare per tali controlli di frontiera, gli Stati membri interessati dovrebbero valutare la possibilità di adottare altre misure alternative, e meno restrittive della libera circolazione delle persone e dei beni, per contrastare efficacemente la minaccia individuata. Nella sua raccomandazione relativa a controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen, la Commissione invita gli Stati Schengen ad avvalersi delle loro competenze di polizia sul territorio, e anche nella zona di frontiera e sulle vie principali, in modo più efficace, e a dare la precedenza ai controlli di polizia. Tuttavia, in attesa dell'attuazione di tale raccomandazione della Commissione, gli Stati Schengen interessati dovrebbero comunicare nelle loro notifiche l'esito della valutazione degli strumenti più appropriati e le ragioni per cui hanno optato per i controlli alle frontiere come misura di ultima istanza.
- (14) I controlli ai sensi della presente decisione di esecuzione dovrebbero continuare ad essere effettuati solo nella misura necessaria, la loro intensità dovrebbe limitarsi al minimo indispensabile, e dovrebbero essere adeguati alle circostanze. Di conseguenza, può essere presa in considerazione l'eventualità di sospendere i controlli a determinate sezioni di frontiera qualora vi sia un'ulteriore diminuzione del flusso. Per ottimizzare i benefici dei controlli e limitarne gli effetti negativi sulla libera circolazione, dovrebbero essere effettuati solo controlli mirati, basati su un'analisi dei rischi e su un'intelligence costantemente aggiornate. Gli Stati Schengen interessati da tali controlli alle pertinenti sezioni di frontiera dovrebbero avere la possibilità di esprimere regolarmente le loro opinioni sulla necessità di tali controlli; gli Stati Schengen che hanno deciso di reintrodurre tali controlli dovrebbero tenere conto di tali opinioni nell'esaminare e rivedere la necessità di tali verifiche, con l'obiettivo di ridurle progressivamente.
- (15) Al termine di ogni mese di applicazione della presente decisione di esecuzione, dovrebbe essere inviata alla Commissione e al Consiglio una relazione completa sull'esito delle verifiche effettuate, unitamente a una valutazione sulla necessità di continuarle, se del caso. La relazione dovrebbe indicare il numero totale delle persone verificate, il numero totale dei respingimenti decisi a seguito delle verifiche, il numero totale delle decisioni di rimpatrio emesse a seguito delle verifiche e il numero totale di domande di asilo ricevute ai valichi delle frontiere interne in cui hanno luogo le verifiche.
- (16) Il Consiglio prende atto del fatto che la Commissione ha annunciato che seguirà attentamente l'applicazione della presente decisione di esecuzione,

<sup>(1)</sup> Quinta relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sui progressi compiuti in merito all'attuazione della dichiarazione UE-Turchia, COM(2017) 204 final del 2 marzo 2017.

